

Mutuo – Sospensione rate – Calcolo degli interessi di sospensione – Accordo negoziale – Contestazione – Infondatezza

Nel caso di sospensione del pagamento delle rate del mutuo derivante da un accordo negoziale fra le parti, è legittimo il calcolo degli interessi di sospensione basato sull'intero capitale residuo, se le trattative pre-contrattuali si sono svolte correttamente. (FP)

FATTO

Il ricorrente chiedeva il rimborso di quanto corrisposto a titolo di interessi per il periodo di sospensione di pagamento delle rate del mutuo stipulato in data 27.3.2006 con l'odierna convenuta, avuto riguardo agli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna nel 2012 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 5863/15, n. 5877/15 e n. 5885/15); al riguardo riferiva di aver effettuato, a tale fine, formale richiesta del 23.11.2016, riscontrata negativamente dalla banca. Costitutosi ritualmente l'intermediario precisava che: 1) parte ricorrente ha stipulato, in data 27.3.2006, un contratto di mutuo a tasso variabile per euro 160.000,00, con rimborso previsto in n. 360 rate mensili; 2) nel tempo, le condizioni contrattuali sono state rinegoziate due volte, avendo il mutuo usufruito di una prima sospensione in base alla convenzione "combatti la crisi", che ha riguardato n. 6 rate (con scadenza dall'1.1.2010 all'1.6.2010) ed una seconda sospensione, sempre sulla base di un accordo di natura convenzionale, a seguito delle calamità naturali che hanno interessato il territorio dell'Emilia Romagna, ed ha riguardato n. 8 rate, con scadenza dall'1.6.2012 all'1.1.2013; 3) l'odierno ricorso ha ad oggetto il rimborso delle somme pagate a titolo di interessi per il periodo relativo alla seconda delle sospensioni citate; 4) tale sospensione è stata regolata da un accordo che la parte mutuataria ha sottoscritto con la banca in data 6.2.2013 (cfr. all. 2 alle controdeduzioni), dal quale emerge, tra l'altro, che: "gli interessi che matureranno sul capitale residuo dalla data dell'1.6.2012 alla data dell'1.1.2013, verranno ripartiti in quote uguali e rimborsati con le successive n. 301 rate di ammortamento"; 5) al suddetto accordo è stato allegato il nuovo piano di ammortamento (firmato dalla parte mutuataria), nel quale sono evidenziate le quote di capitale comprese nelle singole rate, il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese, nonché la quota di interessi e la parte aggiuntiva (17,02 euro) derivante dalla ripartizione degli interessi maturati per il periodo di sospensione, ammontanti a complessivi 4.987,92 euro. Quest'ultimo importo è stato infatti ripartito sulle rate dall'1.2.2013 all'1.1.2037 per quote di 17,02 euro e sulla rata con scadenza 1.6.2037 per 18,08 euro; 6) come evidenziato nella risposta al reclamo, pertanto, non ricorrono le circostanze di cui alle decisioni dell'ABF evidenziate nel ricorso (ad es. la decisione n. 5863/15), poiché tra le parti è stato perfezionato uno specifico atto su base negoziale che ha regolamentato la sospensione e previsto l'importo a titolo di interessi e le modalità di addebito degli stessi; 7) la stessa decisione del Collegio di Coordinamento n. 5863/15 ha peraltro precisato che "ove una sospensione del mutuo sia perfezionata su base negoziale, deve aversi riguardo, come è ovvio, al contenuto dell'accordo... quando invece la sospensione è prevista dalla legge, è ad essa che occorre avere riguardo". In altre pronunce, è stata poi affermata l'insindacabilità dell'atto di autonomia delle parti riguardante l'applicazione degli interessi, a meno che non urti con le norme di legge (decisioni n. 5095/16 e n. 9192/16), circostanza verificatasi nel caso che ci occupa. In ragione di tali eccezioni, l'intermediario chiedeva all'ABF di respingere il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la contestazione svolta dal ricorrente in merito alla sospensione delle rate del mutuo operata dalla banca non per effetto del D.L. emanato dal Governo in occasione del terremoto del 2012, ma sulla base di uno specifico accordo negoziale intervenuto tra le parti (cfr. all. 2 alle controdeduzioni). Come emerge dalla narrativa dei fatti, è pacifico che il pagamento delle rate del mutuo sia stato sospeso per n. 8 rate, (dal giugno 2012 al gennaio 2013) e che, al termine del periodo di sospensione, la banca abbia calcolato gli interessi “di sospensione” sul capitale residuo e spalmato tale importo sulle n. 301 rate successive. Ciò che risulta nel caso controverso è se la base di calcolo di tali interessi “di sospensione” debba essere costituita dall’importo delle sole rate scadute nel periodo di sospensione (come sostenuto dal ricorrente) ovvero dall’intero debito residuo (come sostenuto dalla banca resistente). Nel caso di specie, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per affermare la lesione del diritto del ricorrente ad un corretto svolgimento delle trattative pre-contrattuali con conseguente diritto al risarcimento del danno, del che la domanda formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento. In relazione al ricalcolo degli interessi “da sospensione” sull’importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo della sospensione e non sull’intero debito residuo il Collegio rileva che il D.L. n. 74 del 6.6.2012, convertito con modificazioni, nella legge del 1.8.2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012”, all’art. 8 dispone che la moratoria riguarda sia il pagamento della quota capitale sia quello degli interessi. Nulla dice, tuttavia, la lettera della legge in merito al diritto degli intermediari di richiedere gli interessi una volta terminata la moratoria e, soprattutto, quale metodo debba essere adottato per il ricalcolo degli interessi al termine della sospensione normativamente prevista. In merito, come ricordato dalla parte ricorrente, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 2699/16 e n. 2712/16, ritenendo che gli interessi debbano calcolarsi sull’importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull’intero debito residuo. Tale soluzione trova fondamento nel fatto che tali interessi di “sospensione” sono aggiuntivi rispetto a quelli contrattuali, che risultavano già ab origine calcolati nell’importo complessivo delle rate in cui la restituzione del mutuo era stata suddivisa secondo il piano di ammortamento. Nella decisione del Collegio di Coordinamento viene inoltre richiamata l’attenzione sulle finalità solidaristiche che hanno ispirato la norma in esame, tanto da non apparire irragionevole ritenere, sulla base dei principi riconducibili all’art. 2 Cost., che sussista un dovere delle banche di concorrere alla realizzazione delle istanze di tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, attesa la difficoltà, oggettivamente evidente, di onorare con puntualità le scadenze dei debiti contratti. Tuttavia, nel caso di specie, l’intermediario ha evidenziato come la sospensione delle rate del mutuo non sia nella fattispecie derivata ex lege, ma da un accordo negoziale intervenuto tra il ricorrente e la banca, accettato dalle parti, nel quale è stato espressamente pattuito che sul periodo di sospensione sarebbero maturati interessi, da ripartirsi sulle successive rate di ammortamento. Il Collegio, preso atto della natura negoziale della fonte dei contestati interessi, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, non potendosi sindacare l’accordo raggiunto inter partes, espressione dell’autonomia contrattuale delle parti.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.